



S T A T U T O

26 Aprile 2006

INDICE

- Art. 1 Costituzione e sede
- Art. 2 Compiti e funzioni
- Art. 3 Rapporti con la Regione Emilia-Romagna
- Art. 4 Organi
- Art. 5 L'Assemblea
- Art. 6 Le competenze dell'Assemblea
- Art. 7 Modalità di funzionamento dell'Assemblea
- Art. 8 Forum annuale degli amministratori camerali
- Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 Le competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 Il Presidente
- Art. 13 Il Segretario Generale
- Art. 14 Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative
- Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 16 Il Comitato dei Segretari Generali
- Art. 17 Personale
- Art. 18 Disposizioni sul finanziamento e contabilità
- Art. 19 Scioglimento
- Art. 20 Norme finali

Art. 1 - Costituzione e sede

1. Fra le Camere di Commercio della regione Emilia-Romagna è costituita, come previsto dall'art. 6 della legge 580/93 ed ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione senza fini di lucro denominata: Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna (Unioncamere Emilia-Romagna).
2. L'Unione regionale ha sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 62, e può costituire uffici distaccati nella regione o all'estero.

Art. 2 - Compiti e funzioni

- 1 Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono, nella circoscrizione di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

- 2 L'Unione Regionale:
 - a. sviluppa la propria attività a supporto del sistema regionale delle imprese; promuove e valorizza, in Italia ed all'estero, le aree ed i sistemi produttivi dell'Emilia-Romagna, a rilevanza interprovinciale o regionale;
 - b. individua le strategie ed elabora le politiche del sistema camerale regionale per lo sviluppo, la qualificazione ed a supporto delle attività camerali di interesse comune;
 - c. sviluppa, coordina e gestisce, in logica di rete, attività e servizi di competenza camerale, di cui alla L. 580/93 art. 2, che interessano l'intero territorio regionale o comunque più di una circoscrizione provinciale;
 - d. **favorisce la realizzazione di servizi comuni necessari all'espletamento dei compiti istituzionali delle Camere di commercio;**
 - e. cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio associate e degli enti da esse costituiti, nei confronti dell'Ente Regione, delle istituzioni presenti in regione e degli Enti locali, per la trattazione e definizione di materie ed iniziative di comune interesse;
 - f. può essere destinataria della attribuzione di funzioni da parte dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione;
 - g. favorisce e promuove sedi di concertazione per elaborare e proporre gli strumenti generali per il governo dell'economia che interessano i settori economici regionali e per definire ed organizzare gli strumenti di informazione e di monitoraggio della produzione e dei servizi, da promuovere anche presso gli Enti competenti;
 - h. può elaborare e presentare proposte di legge regionali e nazionali;
 - i. può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge 68/93.;
 - j. **promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali;**
 - k. **può svolgere a favore delle Camere di commercio associate, di altri enti pubblici e di soggetti associativi o privati attività informative, formative, editoriali, promozionali, di servizi accentrati di struttura.**

- 3 Per il raggiungimento di tali scopi l'Unione Regionale partecipa ad accordi di programma, di cui all'art. 27 della L. 142/90, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere

associate, o più in generale si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo; promuove iniziative per favorire lo sviluppo economico della regione e la sua internazionalizzazione; cura e realizza studi e ricerche, che divulga anche mediante lo svolgimento di attività editoriali, organizza congressi, comitati e gruppi di lavoro.

Art. 3 - Rapporti con la Regione Emilia-Romagna

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno e promozione del sistema economico emiliano-romagnolo, l'Unione regionale concorda specifici strumenti di consultazione con la Regione Emilia-Romagna per definire le linee di azione e coordinamento di iniziative comuni e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione.
2. I rapporti con la Regione Emilia-Romagna saranno definiti con apposite convenzioni e protocolli di intesa firmati dall'Unione in rappresentanza del sistema camerale e potranno anche prevedere accordi di programma, attribuzione di funzioni, deleghe esercitabili in via diretta o attraverso strumenti specifici.
3. Per una efficace ed organica attuazione del comma precedente, saranno definiti con appositi provvedimenti d'intesa con la Giunta Regionale, gli opportuni strumenti di rapporto e di coordinamento delle competenze delle Camere di commercio e dell'Unione regionale (articolo 2, legge 580/93) con quelle delle province e dei comuni al fine di valorizzare la dimensione locale nei processi di sviluppo dell'economia e del territorio.

Art. 4 - Organi

Sono organi dell'Unione Regionale:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Segretario Generale
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5 - L'Assemblea

- 1 L'Assemblea è composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle singole Camere di commercio dell'Emilia-Romagna.
- 2 **Nelle votazioni ogni Camera ha diritto a due voti che vengono espressi dal Presidente e dal Vice Presidente.**
- 3 **In caso di assenza del Presidente e/o del Vice Presidente, il diritto di voto sarà esercitato da Membri di Giunta a tal scopo delegati per iscritto.**
- 4 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo.
- 5 Si riunisce, inoltre, per iniziativa del Presidente oppure quando almeno un terzo dei componenti presenti al Presidente richiama motivata.
- 6 Le riunioni sono tenute, normalmente, presso la sede dell'Unione Regionale; di ogni riunione dell'Assemblea dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

Art. 6 - Le competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a. determina gli indirizzi generali dell'Unioncamere **e, anche su base pluriennale, le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del sistema camerale regionale;**
- b. discute ed approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, le linee generali programmatiche d'attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;
- c. discute ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;
- d. nomina per un quadriennio, con votazione a maggioranza semplice, il Presidente dell'Unione regionale, tra i Presidenti delle Camere associate;
- e. nomina i Revisori dei Conti;
- f. può decidere l'integrazione del Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di 4 componenti, scegliendoli tra i propri membri, a rotazione tra i vari componenti le Giunte camerali, in rappresentanza dei settori economici regionali dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio. Dalla rotazione è temporaneamente esclusa la Camera di Commercio che esprime il Presidente dell'Unione regionale. La loro permanenza nella carica coincide con la durata del mandato del Presidente dell'Unione ed è comunque limitata alla durata del loro mandato nel Consiglio camerale di appartenenza;
- g. determina l'entità degli emolumenti al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i gettoni di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea

- 1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio di ciascun componente oppure a mezzo telefax, **telex o posta elettronica certificata**. Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione Regionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario di cui al primo comma lettera a) dell'art. 9;
- 3 Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno cinque delle nove Camere di Commercio associate; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora successiva dello stesso giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti;
- 4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione per la quale ha votato il Presidente.

Art. 8 – Forum annuale degli amministratori camerali

1. E' costituito il Forum annuale degli amministratori camerali composto dai componenti di tutti i Consigli delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna.
2. Il Forum si riunisce una volta all'anno come momento di analisi e discussione sulle strategie del sistema camerale regionale.
3. E' convocato dal Consiglio di Amministrazione che elabora un documento preparatorio dei lavori.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i Presidenti delle Camere di Commercio associate ed integrato dai membri eventualmente eletti dall'Assemblea, ai sensi della lettera g) dell'articolo 6.
2. Per ogni componente effettivo può essere nominato, dal Presidente della Camera di Commercio di appartenenza, un componente supplente che lo sostituisce in caso di impedimento. Tale membro supplente resta in carica, salvo revoca o dimissioni, sino a quando non decade il relativo membro effettivo.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che lo presiede.
4. Alle sedute di Consiglio di Amministrazione partecipa il Presidente del Comitato dei Segretari Generali, senza diritto di voto.
5. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

Art. 10 - Le competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a nominare uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario, scegliendoli tra i propri componenti effettivi con votazione a maggioranza semplice;
 - b predisporre anche su base pluriennale, le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del sistema camerale regionale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;**
 - c predisporre le linee generali programmatiche d'attività e lo schema del bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;**
 - d predisporre lo schema del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;**
 - e nominare il Segretario Generale dell'Unione regionale su proposta del Presidente e determinarne la retribuzione;
 - f nominare i rappresentanti dell'Unione Regionale negli enti partecipati e in tutti gli organismi ove sia richiesta la rappresentanza dell'Unione Regionale;
 - g istituire Commissioni di studio, gruppi di lavoro e Comitati;
 - h adottare i regolamenti per il funzionamento dell'Unione regionale su proposta del Segretario Generale
 - i deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne all'Unione Regionale, nonchè sugli accordi di programma ai sensi della L. 142/1990 art. 27;
- 2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni al Presidente.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, su tutto quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 11 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata, **oppure a mezzo telefax o posta elettronica certificata.**
- 2 In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
- 3 Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
- 5 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6 **Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per teleconferenza e/o videoconferenza. Una apposita delibera del Consiglio di Amministrazione disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, la delibera deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.**

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente di Unioncamere è il legale rappresentante dell'Ente ed ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Unioncamere e del sistema camerale regionale.
2. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione. Viene nominato dall'Assemblea, con votazione a maggioranza semplice, e dura in carica 4 anni; qualora decada dalla carica di Presidente della Camera di commercio, decade anche dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario, entro tre mesi convoca l'Assemblea per la nomina del Presidente.
4. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
5. Il Presidente esplica le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, può decidere su argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta successiva.

Art. 13 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unione ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie.
2. Determina gli assetti organizzativi dell'Unione regionale, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria dell'Unione Regionale, nell'ambito di una autonomia di spesa, fissata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Esplica le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi statutari.
4. Per il rapporto di lavoro instaurato col Segretario Generale si applica il CCNL dei dirigenti d'azienda del settore terziario, servizi e distribuzione.

Articolo 14 – Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative

1. Agli organi di governo compete l'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati; alla dirigenza dell'Unione regionale la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati della gestione.
2. E' composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero delle Attività Produttive e da due supplenti.
3. I membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti.
4. Il Collegio dura in carica un triennio; le designazioni si riferiscono al triennio per il quale sono state richieste.
5. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
6. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

Art. 16 - Il Comitato dei Segretari Generali

1. Il Comitato dei Segretari Generali è strumento di consulenza tecnica dell'Unione Regionale ed esprime pareri e proposte in ordine all'attività dell'Unione stessa.
2. Collabora con gli Organi dell'Ente nelle funzioni di indirizzo e nell'attuazione di compiti e funzioni di cui all'articolo 2 inerenti alle attività di interesse comune del sistema camerale.
3. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere associate e dal Segretario Generale dell'Unione Regionale.
4. Esso è presieduto da un Segretario Generale delle Camere di Commercio della regione nominato, per un triennio, tra i suoi componenti.
5. Il Presidente del Comitato partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
6. Al Comitato possono inoltre essere invitati di volta in volta a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.
7. Di ogni riunione del Comitato dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

Art. 17 - Personale

1. L'Unione Regionale si avvale per il proprio funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale del terziario distribuzione e/o servizi, o con il contratto collettivo nazionale per i dirigenti del terziario, distribuzione e servizi, nei limiti di un contingente numerico fissato in relazione alle esigenze operative dell'Ente.
2. Il personale dell'Unione regionale può svolgere la propria attività anche presso il Centro regionale per il commercio estero, le sedi delle Camere di commercio associate, nonché gli eventuali uffici distaccati sia all'interno della regione che all'estero.

Art. 18 - Disposizione sul finanziamento e contabilità

- 1 Le entrate dell'Unione Regionale sono costituite:
 - a. dalle quote associative annualmente fissate dall'Assemblea sulla base di una aliquota contributiva stabilita a carico delle singole Camere di Commercio sul totale delle loro entrate, per diritto annuale e per trasferimento in sostituzione dei tributi soppressi, risultanti all'ultimo consuntivo deliberato dagli Organi camerali;
 - b. da quote di contribuzione straordinaria (Fondo progetti ed eventi di sistema) a carico delle singole Camere di commercio, anche non proporzionali alle entrate dal diritto annuale; la contribuzione diventerà obbligatoria per le Camere di commercio associate successivamente ad espressa approvazione delle Giunte camerali;**
 - c. da finanziamenti e/o contributi provenienti dall'Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati;
 - d. da finanziamenti camerali per servizi **istituzionali** comuni tra più Camere e per specifici progetti;
 - e. da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.
- 2 L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.
- 3 L'ente dovrà tenere una contabilità aderente all'attività svolta, alle disposizioni di legge ed alle determinazioni di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.

Art. 20- Norme finali

1. Ai fini della composizione degli organi dell'Unione regionale e fino all'istituzione dei Consigli di cui alla legge 580/93, sono prese in considerazione le Giunte camerali in carica.
2. Per quanto non espressamente previsto nello statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.